

Regolamento del prestito sociale

Scopi e funzionamento della sezione

Articolo 1 - In attuazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non può eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve disponibili, quando anche indivisibili tra i soci) risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento da garanzie personali o reali finanziarie rilasciate da soggetti vigilati, oppure, la Cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali, come previsto dalla sopracitata normativa.

Articolo 2 - Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta dei prestiti devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n° 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;

istruzioni della Banca d'Italia;

articolo 2 e articolo 3 dello Statuto Sociale;

il presente regolamento;

il foglio informativo analitico.

Articolo 3 - La Cooperativa può accettare prestito sociale solo dai soci persone fisiche iscritti nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa oltre a un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo Art. 4.

Articolo 4 - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il

foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente Art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare. Il Consiglio di Amministrazione, considerato il piano di investimento aziendale ed in osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità monetarie richiamate dal precedente Art. 2, lettere a) e b), fissa annualmente l'importo complessivo massimo dei finanziamenti da ricevere dai soci.

Articolo 5 - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Articolo 6 - Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Articolo 7 - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale tra loro collegati in rete informatica dietro presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può prevedere modalità equivalenti, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Articolo 8 - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Articolo 9 - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Al socio deve essere fornita alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Articolo 10 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale che annullerà ad ogni effetto qualsiasi documento precedente.

In mancanza di copia della denuncia la Cooperativa può accettare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'intestatario, o dal delegato, in originale.

Articolo 11 - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

Operazioni di versamento e prelevamento

Articolo 12 - Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti ed i prelievi possono essere effettuati in contanti e/o con assegni o con altri strumenti indicati dal Consiglio di Amministrazione. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma "dematerializzata" ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Articolo 13 - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta prestito dai soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti nei limiti di legge, con assegni con bonifici ovvero con modalità equipollenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Articolo 14 - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

Il socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelevamento e/o versamento effettuato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

Articolo 15 - Le modalità di prelevamento, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Interessi e operazioni relative

Articolo 16 - Sui prestiti viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Articolo 17 - Gli interessi sui prestiti dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento annualmente; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto il 1° gennaio successivo. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera i limiti previsti dalla legge o di quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 4 del presente regolamento, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene restituita al socio.

Destinazione del prestito

Articolo 18 - I prestiti dei soci devono essere impiegati ai fini prescritti dal precedente Art. 1.

La nota integrativa al bilancio dovrà altresì riportare:

l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

qualora la società raccolga presso soci per un ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;

ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società", ferma la possibilità di esporre eventualmente altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

In ogni caso il prestito sociale non potrà essere immobilizzato in immobili, attrezzature, impianti e partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% dei prestiti raccolti.

Disposizioni finali

Articolo 19 - La Cooperativa, per mezzo della società incaricata al controllo contabile, si impegna a garantire:

la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti patrimoniali di cui all'Art. 1 e Art. 4;

periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 18.

La società incaricata del controllo contabile si impegna a presentare semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle verifiche effettuate, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Articolo 20 - La Cooperativa annualmente comunica ai soci prestatori l'attività della società incaricata del controllo contabile, di cui al precedente articolo e informa del rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci ed in particolare dei limiti patrimoniali di cui all'Art. 1 e Art. 4, l'andamento generale della cooperativa e l'utilizzo effettuato del prestito sociale nel corso dell'esercizio precedente nel contesto del mercato finanziario. Annualmente invia l'estratto conto del prestito al socio.

Articolo 21 - L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci persone fisiche, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), Art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), Art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), Art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), Art. 18 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni

in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e Art. 20 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia.

La Società incaricata del Controllo Contabile, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente la Società demandata al Controllo Contabile.

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, la Società demandata al Controllo Contabile comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l'avvio del procedimento di revoca.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell'Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (ANCC).

Articolo 22 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Articolo 23 - La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

Articolo 24 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.